



**TRIBUNALE ORDINARIO di ROMA**  
**SEZIONE DIRITTI DELLA PERSONA E IMMIGRAZIONE**

In composizione monocratica, nella persona della Giudice Silvia Albano  
ha pronunciato la seguente

**ORDINANZA**

nella causa civile di primo grado iscritta al n. r.g. 76297/2022 promossa da:

**TRA**

\_\_\_\_\_ con il patrocinio  
dell'Avv.ta Loredana Leo, presso il cui studio in Roma, \_\_\_\_\_ ha  
eletto domicilio;

- ricorrente -

**E**

**MINISTERO DELL'INTERNO e MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI E  
DELLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE- CONSOLATO  
GENERALE D'ITALIA A LONDRA**, in persona dei Ministri p.t., rappresentati  
e difesi ex lege dall'Avvocatura dello Stato;

- resistenti contumaci-

**NONCHE'**

P.M. in persona del Procuratore della Repubblica

- interventore ex lege -

OGGETTO: riconoscimento della cittadinanza italiana

**Ragioni di fatto e di diritto della decisione**

Con ricorso depositato il 22/12/2022 la ricorrente conveniva in giudizio il  
Ministero dell'Interno e il Ministero degli Affari Esteri al fine di ottenere il  
riconoscimento dello status di cittadina italiana ai sensi dell'art.5 della L.  
n.91/1992, in quanto moglie del sig. \_\_\_\_\_ cittadino italiano, nato a  
\_\_\_\_\_ con cui aveva contratto matrimonio in data  
10/05/2019.

Esponeva parte ricorrente che risiedeva nel Regno Unito con permesso di  
soggiorno per familiari di cittadini EEA rilasciatole a seguito del matrimonio con  
il sig. \_\_\_\_\_ che in data 26/05/2022 aveva presentato al Consolato Generale  
d'Italia a Londra tramite procedura online la domanda di riconoscimento della  
cittadinanza italiana per matrimonio, soddisfacendo i requisiti previsti dall'art. 5  
L.91/1992; che, trovandosi nell'impossibilità di presentare il certificato di nascita  
e il certificato penale rilasciati dalle autorità del suo paese d'origine, aveva  
allegato alla domanda due dichiarazioni sostitutive debitamente tradotte e  
legalizzate; che nonostante ciò il Consolato in data 30/05/2022 aveva emesso  
comunicazione di rifiuto della domanda per i seguenti motivi: "1. *Mancanza  
dell'atto di nascita*; 2. *Mancanza del  
certificato penale del Paese di origine o degli eventuali Paesi terzi di residenza* 3.  
*Non corrispondenza delle generalità indicate nell'istanza con quelle riportate  
nell'atto di nascita o nel documento d'identità*"; che il rigetto della domanda  
doveva ritenersi illegittimo in quanto la ricorrente si trovava nell'impossibilità  
assoluta e permanente di procurarsi la documentazione richiesta dalla  
rappresentanza consolare, in quanto avrebbe potuto ottenerla solo recandosi nel

paese d'origine, andando incontro al pericolo di essere reclusa o sottoposta a trattamenti inumani e degradanti per avere violato le leggi del suo paese sposando un uomo non musulmano; che non avrebbe potuto ottenere la suddetta documentazione neanche rivolgendosi ai suoi familiari, con cui aveva interrotto tutti i rapporti poiché il padre disapprovava il suo stile di vita e aveva minacciato la sua incolumità psicofisica; che la situazione sopra descritta non determinava una temporanea limitazione della sua capacità giuridica, bensì una permanente compromissione dei suoi diritti fondamentali in quanto l'impossibilità di accedere alla documentazione richiesta dalla rappresentanza consolare le impediva l'acquisto della cittadinanza italiana. Chiedeva dunque parte ricorrente in via principale l'annullamento del provvedimento di rigetto e il conseguente riconoscimento della cittadinanza italiana ex art.5 L.91/92, o in subordine l'annullamento del provvedimento di rigetto e la conseguente dichiarazione di ammissibilità della domanda di cittadinanza con dichiarazione sostitutiva di certificato di nascita e certificato penale.

Le parti resistenti, sebbene ritualmente citate, non si sono costituite in giudizio.

\*\*\*

Preliminarmente occorre soffermarsi sull'ammissibilità del ricorso in esame, posto che nella comunicazione di rifiuto della domanda di cittadinanza oggetto del presente giudizio si faceva presente che tale atto non era direttamente impugnabile poiché non integrava un provvedimento amministrativo definitivo.

La pronuncia del Consiglio di Stato n. 2322/2022 a cui si fa riferimento nell'atto impugnato ritiene assimilabile la comunicazione di rifiuto dell'istanza ad un preavviso di rigetto ex art.10 bis L.241/90: *"[...]Trattandosi di una procedura attivabile con la piattaforma digitale, la segnalazione dell'insussistenza di un elemento necessario per la favorevole conclusione del procedimento ha pertanto natura non provvedimentale, in quanto sollecita l'interessato ad una collaborazione procedimentale, mediante l'inserimento di una nuova istanza (integrata), che consenta di superare il rilevato profilo ostativo. 13. Una simile modalità organizzativa replica, in modalità digitale, lo schema (garantista) di cui all'art. 10-bis della legge n. 241/1990"*; tale atto non sarebbe dunque impugnabile in quanto privo di autonoma portata lesiva stante la sua natura endoprocedimentale.

Risulta però rilevante nel caso di specie un ulteriore passaggio della pronuncia in esame, nel quale si sottolinea che *"È pertanto necessario, per scongiurare che la soluzione così raggiunta possa risultare – come prospettato dalla parte appellata – "ipocrita", che in concreto, e secondo un parametro di effettività, non sia maggiormente disagevole per il cittadino offrire il proprio apporto partecipativo, tendente a superare il rilievo, mediante la presentazione di una nuova istanza, integrata con gli elementi necessari a rappresentare all'amministrazione il possesso dei requisiti. Tale elemento, non secondario, non può però apprezzarsi ex ante, ma solo all'esito dell'esercizio della relativa facoltà: id est, nell'ipotesi in cui, come prospettato dalla parte appellata, la presentazione di una nuova istanza dovesse produrre "sempre e comunque il medesimo effetto deleterio di dichiarazione di inammissibilità della stessa"*.

Nel caso in esame è del tutto evidente che la reiterazione dell'istanza da parte della ricorrente avrebbe avuto il medesimo esito, in quanto la stessa deduce tuttora l'impossibilità di ottenere i documenti di cui era stata rilevata la mancanza con il primo rifiuto (certificato di nascita e certificato penale rilasciati dalle autorità del Kuwait), pertanto il ricorso deve ritenersi ammissibile.



Nel merito occorre in primo luogo evidenziare che non possono ritenersi rilevanti le differenze riscontrate nelle generalità indicate nella domanda di cittadinanza rispetto a quelle contenute nel passaporto e nei certificati depositati in fase amministrativa, trattandosi di una semplice divergenza sulla distanza delle lettere [REDACTED] che non pone alcun dubbio rispetto all'identità della ricorrente.

Ciò detto, la comunicazione di rifiuto è stata determinata dalla mancata produzione del certificato di nascita e del certificato penale rilasciati dalle autorità del paese d'origine.

Per quanto attiene al certificato di nascita, la circolare del Ministero dell'Interno n.462 del 18.01.2019 evidenzia che nell'ambito dei procedimenti di riconoscimento della cittadinanza italiana l'atto di nascita del Paese estero prodotto a corredo dell'istanza è destinato a far prova dell'identità del soggetto intestatario, in quanto contiene le sue generalità complete, nonché, mediante le annotazioni marginali, i fatti o gli atti, giuridicamente rilevanti, intervenuti successivamente alla nascita a modificare o a integrare i dati identificativi.

Per quanto riguarda invece l'acquisizione dei certificati penali dei paesi d'origine o di residenza del richiedente la cittadinanza italiana, lo scopo è quello di verificare in capo all'istante il possesso dei requisiti previsti dalla normativa, l'inesistenza di cause preclusive nonché ogni elemento utile a valutare la sussistenza di un concreto interesse pubblico ad accogliere stabilmente un nuovo componente all'interno dello Stato comunità (v. circolare del Ministero dell'Interno del 06/08/2020).

Ebbene, si ritiene che la documentazione dedotta in giudizio consenta di assolvere agli scopi illustrati nelle circolari sopra menzionate.

Infatti, l'identificazione dell'odierna ricorrente è consentita dal passaporto rilasciatole nel 2018 dalle autorità del Kuwait, dal permesso di soggiorno, dall'atto di trascrizione del matrimonio e dal certificato penale rilasciato dalle autorità inglesi, nei quali le sue generalità sono riportate senza alcuna divergenza.

Per ciò che attiene il secondo accertamento, parte ricorrente ha depositato il certificato penale rilasciato dalle autorità inglesi dal quale non risulta alcun precedente; inoltre, il fatto che la ricorrente aveva lasciato il Kuwait poco dopo il compimento della maggiore età (v. domanda di cittadinanza in cui aveva dichiarato di risiedere nel Regno Unito dal 2014) e che nel 2018 aveva ottenuto il rilascio del passaporto consente di ritenere inverosimile la presenza di pendenze penali nel paese d'origine. In ogni caso, ai sensi dell'art 6 della L. n. 91/92 lettere a e b precludono al riconoscimento della cittadinanza italiana solo condanne relative a reati previsti dal codice penale italiano e quindi irrogate in Italia, mentre per le condanne da parte dell'autorità giudiziaria straniera deve trattarsi di sentenze riconosciute in Italia (art 6 comma 1 lettera b). Il certificato penale relativo a paesi stranieri deve ritenersi rilevante, quindi, al solo fine di poter effettuare una valutazione in ordine alla sussistenza di motivi inerenti alla sicurezza della repubblica, circostanza che può essere esclusa non solo perché non sono stati contestati, ma anche perché la ricorrente è vissuta in Kuwait quando era minorenne e successivamente nel Regno Unito non risulta avere subito alcuna condanna.

Considerato che dalla documentazione in atti risulta che parte ricorrente, residente nel Regno Unito, è sposata dal 10/05/2019 con il cittadino italiano [REDACTED] e che nessun'altra contestazione è stata opposta dall'amministrazione resistente, peraltro rimasta contumace nel presente giudizio, il ricorso deve essere accolto.

Sussistono giusti motivi stante la natura delle questioni trattate per dichiarare irripetibili le spese di lite nei confronti della parte resistente rimasta contumace.

P.Q.M

Il Tribunale così dispone:

-accoglie la domanda e, per l'effetto, dichiara che [REDACTED]  
[REDACTED] è cittadina italiana;

-ordina al Ministero dell'Interno e, per esso, all'ufficiale dello stato civile competente, di procedere alle iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge, nei registri dello stato civile, della cittadinanza della persona indicata, provvedendo alle eventuali comunicazioni alle autorità consolari competenti;

-dichiara irripetibili le spese di lite nei confronti della parte resistente rimasta contumace.

Così deciso in Roma, il 14 giugno 2023

la giudice  
Silvia Albano